

Giovedì 29 novembre 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 41

*Articolo 14 bis (nuovo)***Articolo 14 bis****Giurisdizione*****La Corte di Giustizia delle Comunità europee è competente in merito all'interpretazione e alla corretta applicazione della presente decisione quadro.***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione concernente la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo (COM(2001) 521 – C5-0452/2001 – 2001/0217(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione (COM(2001) 521),
 - visti gli articoli 29, 31, lettera e) e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE (C5-0452/2001),
 - visti gli articoli 67 e 106 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0397/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. invita il Consiglio ad applicare l'articolo 40 del trattato sull'Unione europea nel caso in cui non si possa conseguire l'unanimità o la si possa conseguire soltanto indebolendo sostanzialmente la proposta;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-